



# **Legge delega di revisione del sistema degli incentivi alle imprese**

## Nota di Aggiornamento

Dicembre 2023

Il 15 novembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 ottobre 2023, n. 160 (di seguito “Legge”) che introduce disposizioni in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e di semplificazione delle relative procedure.

In particolare, al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo e di definire lo schema di regole per la concessione di incentivi alle imprese, la Legge:

- attribuisce una delega al Governo per la creazione di un sistema organico di incentivi. Tale delega dovrà essere adottata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento attraverso uno o più decreti legislativi;
- delinea una serie di principi generali di cui il Governo dovrà tenere conto nella sua azione.

Va segnalato in positivo che il provvedimento accoglie le proposte avanzate da Confindustria in tema di incentivi, mirando ad una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione degli stessi in modo da contribuire al rafforzamento della capacità di perseguire gli obiettivi di sviluppo e di coesione sociale ed economica.

La Legge approvata si integra inoltre con quanto previsto nella recente rimodulazione del PNRR, che introduce, tra le altre, una specifica riforma di semplificazione del quadro degli incentivi con l'obiettivo di conseguire una revisione e una verifica dell'efficacia di tutti gli incentivi nazionali.

### **Principi e criteri per l'esercizio della delega**

In particolare, le norme in materia dovranno seguire i seguenti **principi generali**:

- la **pluriennialità** e la **certezza dell'orizzonte temporale** dell'incentivazione;
- la **misurabilità dell'impatto economico incentivato**, sulla base della valutazione, in itinere ed ex post;
- la **programmazione degli interventi** incentivanti da parte delle amministrazioni competenti;
- il **coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure** in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto incentivante, e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
- l'**agevole conoscibilità delle misure fruibili** da parte degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- la **digitalizzazione, semplicità e uniformità delle procedure**, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese;
- la **più ampia coesione sociale, economica e territoriale** al fine di ottenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato;
- la **valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile** alla crescita economia e sociale;
- la **strategicità per l'interesse nazionale**, al fine di supportare la realizzazione di progetti di interesse per la competitività del sistema economico nazionale;
- la **non esclusione delle professioni** alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

A tale fine, nell'esercizio della delega, entro 24 mesi, il Governo dovrà:

- razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme limitato di modelli agevolativi, ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;
- armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese coordinandola in un apposito "Codice degli incentivi".

Inoltre, il Governo dovrà provvedere a una **ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti**, evitando duplicazioni, **sulla base di principi e criteri direttivi più specifici** che tengano conto, in particolare:

- delle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e delle diverse definizioni di impresa, così come regolate a livello europeo per le piccole e medie imprese e per le imprese a media capitalizzazione;
- del livello di complessità dei progetti e della dimensione dei progetti oggetto di incentivazione;
- degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e dell'esigenza di sostenere uno sviluppo armonico ed equilibrato, anche con particolare riferimento alle zone del Mezzogiorno;
- della capacità di coprire ambiti strategici quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, digitale, l'innovazione, la valorizzazione delle produzioni del Made in Italy, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile;
- dell'implementazione di soluzioni tecnologiche, finanziarie e procedurali adatte alla selezione, in un congruo lasso di tempo, dei migliori progetti;
- della concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta a evitare la sovrapposizione degli interventi mediante la selezione delle misure più idonee a essere standardizzate, tenuto anche conto dei risultati già ottenuti e del riscontro positivo da parte delle imprese. A tal fine, si provvederà anche al riordino della disciplina legislativa vigente.

È inoltre richiesta una **programmazione pluriennale degli interventi incentivanti** da parte di ciascuna amministrazione competente per un periodo congruo e adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare alle imprese un sostegno stabile e continuativo.

Al fine di prevenire la sovrapposizione degli interventi, il DDL prevede poi che il Governo debba favorire un utilizzo delle complessive risorse disponibili (anche della politica di coesione europea) assicurando coordinamento e sinergia tra incentivi statali e interventi regionali, che spesso spiazzano i primi.

### **Coordinamento con gli incentivi regionali**

Le nuove norme dovranno inoltre favorire la **compartecipazione finanziaria delle Regioni**, nonché il coordinamento e l'integrazione degli interventi regionali e individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale.

Ciò è in linea con la posizione espressa in più occasioni da Confindustria in merito all'esigenza di favorire l'utilizzo, da parte delle Regioni, di schemi di incentivo che, negli anni, hanno mostrato maggiore efficienza e sono anche particolarmente conosciuti e apprezzati dagli intermediari finanziari che veicolano gli stessi strumenti al sistema economico e produttivo, evitando di disperdere risorse. Tra i vari strumenti a cui le Regioni possono apportare risorse, si segnalano in particolare: il Fondo di garanzia per le PMI; la Legge Nuova Sabatini; il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca – FRI.

Lo Stato e le Regioni possono, al riguardo, stipulare specifici accordi programmatici

### **Principi e criteri direttivi per la formazione di un Codice degli incentivi**

Quanto alla definizione di un Codice degli incentivi, il Governo provvede a ridefinire i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di incentivazione, attenendosi oltre che ai principi generali sopra elencati, anche ad una serie di altri principi più specifici.

In particolare, in merito a:

- la definizione dei contenuti minimi dei provvedimenti di attivazione delle misure di incentivazione;
- la revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi, in modo da: ridurre gli oneri a carico delle imprese beneficiarie; contenere dei tempi delle attività di istruttoria; aggiornamento dei criteri per la stipula di convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni; armonizzazione e semplificazione dei controlli nei confronti delle imprese beneficiarie; valorizzare l'uso di strumenti digitali;
- il rafforzamento dell'attività di valutazioni *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia delle misure di incentivazione;
- l'implementazione di soluzioni tecnologiche che possano facilitare la piena conoscenza da parte delle imprese dell'offerta di incentivi e fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione (*ex ante*, *in itinere* ed *ex post*) e al monitoraggio delle misure;
- la conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato, rafforzando le funzioni di coordinamento tra amministrazioni;
- la previsione di premialità per imprese che valorizzano il lavoro giovanile, femminile o che assumano persone con disabilità;
- il coinvolgimento delle associazioni di categoria al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi.

### **Digitalizzazione e modernizzazione e la semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi**

Infine, al fine di garantire la digitalizzazione, la modernizzazione e la semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi, la Legge prevede che siano valorizzati sia il Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia la piattaforma telematica "Incentivi.gov.it".

Al riguardo, è previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolva all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle

pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici. Allo stesso tempo, viene semplificata l'attuale disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, eliminando la previsione secondo cui nella nota integrativa del bilancio, nel sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, deve essere indicata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato

Infine, per accelerare le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, è promossa la stipula, tra le amministrazioni competenti, di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni. Sul punto, si prevede che, in via sperimentale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il MIMIT definisca con il Ministero del lavoro, l'INPS e il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio del DURC e della documentazione antimafia.